



COMUNE DI FORNOVO DI TARO
PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16.04.2013 e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2016
e deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31.10.2019

INDICE

- Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Compiti del Comune**
- Art. 3 - Requisiti per presentare richiesta di un orto sociale**
- Art. 4 – Spese a carico degli assegnatari**
- Art. 5 – Durata dell’assegnazione**
- Art. 6 – Conduzione dell’orto**
- Art. 7 – Obblighi dell’assegnatario**
- Art. 8 – Divieti**
- Art. 9 – Decoro e strutture**
- Art. 9/bis – Struttura ad uso comune**
- Art. 10 – Referente – Assemblea degli assegnatari**
- Art. 11 – Responsabilità**
- Art. 12 – Revoca**
- Art. 13 – Destinazioni particolari**
- Art. 14 – Disposizioni transitorie**

Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e la manutenzione dell'area di proprietà comunale adibita ad orti sociali, sita in Via Di Vittorio e meglio identificata nell'allegata planimetria, costituita di n. 63 lotti di dimensione mt 6,00_x mt 8,50 circa, da assegnare ai cittadini per coltivare prodotti da destinare al consumo familiare senza scopo di lucro nonchè per promuovere occasioni di socializzazione e di incontro che permettano lo sviluppo di iniziative ricreative e sociali ed un sano impiego del tempo libero.

Art. 2 - Compiti del Comune

Il Comune provvede, anche avvalendosi di altri soggetti:

- alla predisposizione delle aree con l'individuazione degli orti e l'attribuzione di un numero d'identificazione per ciascuno di essi, che verrà riportato su targhette ben visibili all'ingresso di ogni orto;
- alla dotazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti collettivi in apposita area a ciò destinata;
- alla manutenzione della linea principale di distribuzione dell'acqua di irrigazione;
- al ricevimento ed esame delle domande di assegnazione;
- alle assegnazioni e alle revoche.

Art. 3 - Requisiti per presentare richiesta di un orto sociale

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli orti disponibili a seguito di apposito bando di assegnazione, con il quale rende noto ai cittadini i requisiti per l'accesso alla graduatoria e per l'assegnazione dell'orto sociale. Le assegnazioni saranno effettuate seguendo l'ordine della graduatoria.
2. La graduatoria ha durata triennale; il bando di assegnazione viene pertanto indetto, di norma, ogni tre anni. Potranno essere accolte domande presentate dopo la scadenza del bando che andranno a collocarsi in calce alla graduatoria.
3. Entro tale periodo, qualora si verifichi la disponibilità di orti si utilizzerà la graduatoria in essere conseguente al bando e, al suo esaurimento, si farà ricorso alle domande presentate successivamente alla scadenza del bando secondo l'ordine di priorità di cui al successivo comma 7.
4. I lotti di terreno di proprietà del Comune con destinazione ad orti saranno assegnati in gestione ai cittadini che presentino domanda per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - residenza nel Comune di Fornovo di Taro;
 - non essere, né essi richiedenti né i componenti del proprio nucleo familiare, proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo.
5. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda e quindi essere assegnatario di un solo orto.
6. Per nucleo familiare s'intende una convivenza di fatto, indipendentemente dai vincoli di parentela intercorrenti tra i suoi componenti e dalla loro appartenenza a stati di famiglia anagrafici separati.
7. Le domande devono essere redatte su apposito modulo e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità l'eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie che costituiscono, nell'ordine, titolo di priorità per l'assegnazione:
 - a) pensionati titolari di pensione minima;
 - b) portatori di handicap con età inferiore ai 65 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 - c) adulti in carico ai servizi sociali;

- d) pensionati di età uguale o maggiore ai 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
- e) disoccupati e cassintegrati da almeno sei mesi;
- f) lavoratori precari;
- g) pensionati di età inferiore ai 60 anni;
- h) famiglia numerosa (con almeno 3 figli nel nucleo)
- i) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie.

A parità di condizione di appartenenza si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.

In caso di dichiarazioni mendaci l'interessato verrà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dall'assegnazione.

8. Le domande accolte in sede di gara ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni nel corso del triennio.
9. Il richiedente, dopo una assegnazione scaduta, nel caso rientri ugualmente tra i nuovi assegnatari ha diritto all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in precedenza.

Art. 4 – Spese a carico degli assegnatari

Il lotto di terreno va assegnato senza alcun onere economico a carico dell'assegnatario in quanto l'intervento è volto a favorire l'integrazione e la socializzazione delle fasce deboli della cittadinanza.

Gli assegnatari dovranno pagare al Comune o ad altro soggetto da esso appositamente delegato entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e, per quanto riguarda il terzo anno, al momento della restituzione del lotto di terreno, la quota parte della spesa per l'acqua di irrigazione dei propri appezzamenti ortivi, determinata sulla base della lettura del contatore appositamente installato nell'area e suddivisa in parti uguali tra gli assegnatari.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte degli assegnatari; in caso di rinuncia anticipata da parte dell'assegnatario subentra il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio, qualora permangano i requisiti riportati all'art. 3, gli assegnatari potranno chiedere il rinnovo dell'assegnazione dell'orto per il successivo triennio. La facoltà di richiesta rinnovo è esercitata per massimo 2 volte.
2. Le assegnazioni durano per 3 stagioni agrarie (una stagione agraria va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo) e sono prorogabili per i due trienni successivi; esse sono computate a partire, di norma, dal mese di marzo successivo alla data di assegnazione, per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare la fertilità del suolo.
3. Su richiesta degli interessati le assegnazioni potranno avere anche una durata inferiore.
4. Gli ortaggi che maturano dopo la scadenza dell'assegnazione non potranno essere oggetto di rimborso spese all'assegnatario che ha effettuato la semina, né da parte del Comune né da parte del nuovo assegnatario.
5. Per gli orti assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conviene di calcolare il triennio di durata dell'affidamento a partire dal marzo 2013. Gli attuali assegnatari cesseranno quindi in data 28 febbraio 2016.

Art. 6 – Conduzione dell'orto

1. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario insieme ai componenti del proprio nucleo familiare, come inteso al comma 3 dell'art. 3.
2. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i famigliari diretti senza che, tuttavia, il loro lavoro possa sostituirsi a quello dell'assegnatario.
3. L'orto non è cedibile e non può essere ceduto in affitto a terzi.

4. In caso di decesso o di rinuncia del conduttore, l'orto libero verrà assegnato ad altro richiedente, nel rispetto delle priorità di cui al precedente art. 3 e salvo quanto indicato nel comma successivo.
5. In caso di decesso di conduttore con nucleo familiare composto dallo stesso e dal coniuge, l'orto può essere assegnato al coniuge superstite, purchè ne faccia domanda ed appartenga ad una delle categorie che costituiscono titolo di priorità per l'assegnazione.
6. In caso di cambio di residenza del conduttore, l'orto tornerà in disponibilità del Comune o di altro soggetto a ciò da esso delegato, che provvederà ad una nuova assegnazione ai sensi dell'art. 3.

Art. 7 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è considerato a tutti gli effetti responsabile dell'orto a lui assegnato.

Ogni assegnatario ha l'obbligo di:

1. mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso, curando anche la pulizia da erbacce ed altro dei passaggi secondari tra una commessa e l'altra;
2. usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dal sistema irriguo predisposto;
3. mantenere con cura e zelo l'impianto e l'attrezzatura per l'irrigazione e provvedere alla pulizia periodica del pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti ed erbacce;
4. consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra un'area e l'altra;
5. provvedere alla corretta differenziazione dei rifiuti, facendo uso degli appositi contenitori collettivi posti a servizio dell'area; i residui di sfalcio e di potatura non utilizzati come concime organico dovranno essere conferiti all'isola ecologica;
6. non dare molestia al vicinato;
7. coltivare solo ed esclusivamente prodotti ortofrutticoli;
8. mantenere le suddette coltivazioni entro i limiti dell'area assegnata;
9. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni dell'area (verniciature, piccole riparazioni) compresa la fornitura dei materiali;
10. provvedere alla potatura delle siepi, mantenendole ad un'altezza non superiore a mt. 1,5.

Art. 8 – Divieti

All'assegnatario è fatto divieto di:

1. apportare modifiche di qualsiasi entità e forma e realizzare pavimentazioni all'area concessa, che resta in permanenza destinata ad orto;
2. concedere ad altri, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
3. costruire baracche, capanni, fabbricatelli e/o strutture similari, ad eccezione delle miniserre e dei depositi attrezzi di cui al successivo art. 9;
4. posizionare all'interno dell'orto mobili ed elettrodomestici dismessi;
5. mettere a dimora piante di alto fusto;
6. vendere a terzi i prodotti ottenuti, che devono essere destinati esclusivamente al consumo familiare; eventuali eccedenze possono essere cedute gratuitamente alla Casa Protetta, al Nido d'Infanzia ed alle Scuole Materne;
7. portare biciclette, motorini ed automezzi all'interno dell'area;
8. lavare motoveicoli ed autoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
9. accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
10. eseguire impianti e/o allacciamenti elettrici;
11. tenere animali di qualsiasi specie e fare entrare cani ed animali, anche al guinzaglio;
12. fare uso di pesticidi, diserbanti ed antiparassitari chimici o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e le persone.

Art. 9 – Decoro e strutture

Sull'area concessa non potranno essere realizzate strutture che possano nuocere al decoro dell'area.

E' consentito costruire o usare sistemi di piccole serre con teli di plastica o simili, purchè di dimensioni limitate e poste al centro del lotto. L'altezza delle miniserre o coperture non potrà essere superiore a mt. 1,20.

E' consentita altresì la realizzazione di depositi per le attrezzature, di piccole dimensioni, poste al centro dei lotti e, in ogni caso in legno e/o materiali naturali, di superficie non superiore a 6 mq complessivi, di altezza inferiore a ml 1,60 e con caratteristiche di provvisorietà, in conformità a quanto disposto dall'art. 71 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.

Eventuali recinzioni poste a confine dei lotti non potranno superare l'altezza di mt. 1,50 e dovranno permettere la visibilità degli orti dal loro esterno.

Per quanto riguarda le siepi eventualmente poste a confine dei lotti, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 punto 10.

Art. 9/bis – Struttura ad uso comune

All'interno di un lotto è consentita la realizzazione e/o l'installazione di una struttura/manufatto ad uso collettivo al fine di custodire attrezzature di uso comune e di primo soccorso, necessaria anche all'espletamento di attività di divulgazione di informazioni comuni ecc., nell'ottica delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il manufatto dovrà avere caratteristiche di provvisorietà, dovrà essere facilmente rimovibile e dovrà avere dimensioni inferiori a 30 mq.

Il manufatto dovrà essere sprovvisto di ogni tipo di impianto.

Art. 10 – Referente – Assemblea degli assegnatari

Gli assegnatari, riuniti in apposita assemblea, eleggono un loro rappresentante a cui il Comune o altro soggetto da questo delegato faranno riferimento per quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9.

La nomina dura un anno ed è rinnovabile.

Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, l'assemblea degli assegnatari può essere convocata:

- su richiesta del rappresentante;
- su richiesta di almeno 1/3 degli assegnatari;
- dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto da essa delegato,

e si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari.

Art. 11 – Responsabilità

L'assegnatario risponde dei danni causati, anche da parte dei suoi famigliari, per dolo o negligenza, a persone e cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.

Eventuali rotture o guasti provocati dall'incuria o dal cattivo uso dell'area o dell'impianto d'irrigazione da parte dell'assegnatario dovranno essere riparati a cura dello stesso, su cui graverà l'onere delle relative spese.

L'assegnatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e, quindi, si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone e cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività in essi svolta da parte degli assegnatari o dai loro famigliari ed all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

Art. 12 – Revoca

Un lotto di orto assegnato che non sia coltivato o venga abbandonato per almeno 6 mesi senza giusta motivazione è considerato libero e può essere revocato ed assegnato ad un nuovo richiedente.

Il Comune si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni:

- nei casi di mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- per motivi di pubblica utilità.

Art. 13 – Destinazioni particolari

L'Amministrazione, con proprio provvedimento, può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.

Gli orti non assegnati restano a disposizione del Comune o di chi gestisce l'area per conto del Comune per usi coerenti con la destinazione dell'area stessa.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

Le situazioni difformi da quanto disposto agli artt. 6, 7, 8 e 9, presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere sanate entro tempi da concordarsi con il Comune o altro soggetto a ciò da esso delegato e, comunque, inderogabilmente entro il triennio di durata dell'assegnazione e con onere a carico dell'assegnatario responsabile di tali difformità.